



LEGGE 29 settembre 1965, n. 31 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 5 ottobre 1965).

**Istituzione di un assegno speciale da erogarsi alle Parrocchie e Curazie.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 settembre 1965.*

**Art. 1.**

E' istituito un assegno speciale da erogarsi a carico dello Stato a favore di ogni Parrocchia o Curazia esistente in territorio. L'assegno è corrisposto per compensare le funzioni di ordine civile esplicate dai titolari di esse.

**Art. 2.**

L'assegno speciale, che viene corrisposto in rate mensili, è stabilito nelle seguenti misure annue: L. 630.000 per le Parrocchie di Pieve, Borgo Maggiore e Serravalle e L. 420.000 per le Parrocchie di Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino, Faetano, San Giovanni, Domagnano, Acquaviva e per la Curazia di Falciano.

**Art. 3.**

L'assegno non è liquidabile qualora la Parrocchia o Curazia sia priva di titolare anche se lo stesso viene sostituito da titolare di altra Parrocchia o Curazia esistente in Repubblica.

**Art. 4.**

Gli assegni di cui all'art. 2 sono suscettibili delle variazioni di entità a cui andranno soggetti percentualmente gli emolumenti fissi dei dipendenti dello Stato non in organico.

**Art. 5.**

In deroga a quanto stabilito dalla legge 30 giugno 1964, n. 37 è data facoltà ai titolari di Parrocchia o Curazia di iscriversi al Fondo pensioni facoltative di cui al titolo VI della legge suddetta.

**Art. 6.**

Ai fini della liquidazione dell'assegno speciale la presente legge entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1965.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1965/1665 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Federico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti